

STATUTO

"Fondazione D'Ettoris - ETS"

ART. 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Fondazione D'Ettoris - ETS", che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Crotone Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- d) *formazione universitaria e post-universitaria;*
- e) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- f) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- g) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- h) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- i) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- j) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a*



sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, la fondazione intende perseguire le seguenti finalità:

- 1) Promuovere attività culturali destinate a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, operatori del diritto e della giustizia, operatori economici e degli economisti, operatori scientifici, tecnologici e della sanità, politici e governanti, pubblica amministrazione, persone giuridiche, morali, previdenziali, ecclesiastici, parastatali e a chiunque abbia interesse ad ampliare i propri orizzonti culturali;
- 2) Favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni, nonché della realtà contemporanea, organizzando e promuovendo studi e ricerche;
- 3) Favorire e promuovere attività culturali collegate direttamente e indirettamente con il territorio del mezzogiorno, con la sua storia e con le sue tradizioni;
- 4) Promuovere scambi culturali tra occidente ed oriente che siano punto di incontro di diverse civiltà;
- 5) Espletare attività di editoria libraria, compresi cataloghi e opuscoli, e organizzare il funzionamento delle strutture ad essa connesse;
- 6) Istituire un centro studi mediterraneo per i rapporti con la Grecia;
- 7) Istituire un laboratorio di ricerca storica;
- 8) Organizzare corsi di preparazione, formazione e perfezionamento professionali, post diploma e post universitari;
- 9) Istituire una scuola politica economica e amministrativa per formare una nuova dirigenza, al fine di nutrire l'interesse dei giovani al governo della cosa pubblica;
- 10) Istituire un centro di ricerca scientifica ad alta tecnologia al fine di favorire il progresso scientifico, culturale e sociale, acquisendo le migliori risorse umane presenti in Italia e all'estero;
- 11) Istituire un osservatorio permanente delle minoranze etniche che percorra la storia di queste popolazioni dalle loro origini ai tempi attuali e si proietti nel loro futuro;
- 12) Conferire o assumere a proprio carico contributi, borse di studio e premi al fine di migliorare l'istruzione delle diverse discipline e valorizzazione delle risorse umane del mezzogiorno;
- 13) Promuovere attività istituzionali specialistiche nel settore della sanità e dell'economia;
- 14) Istituire un museo storico, etnico;
- 15) Istituire una sede Universitaria;
- 16) Istituire una scuola di alta formazione e organizzare master;
- 17) Istituire un osservatorio scientifico-sanitario;

- 18) Istituire un teatro ed espletare attività musicali e teatrali;
- 19) Promuovere ed espletare attività cinematografiche e televisive;
- 20) Istituire asili nido e scuole di qualsiasi ordine e grado anche per immigrati;
- 21) Istituire una casa albergo per anziani ed ostello per la gioventù;
- 22) Realizzare e gestire centri di aggregazione giovanile al fine di promuovere e sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e l'attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo.
- 23) Istituire luoghi deputati all'accoglienza di migranti provenienti da zone di guerra e favorirne l'integrazione attraverso corsi di alfabetizzazione e formazione storico-culturale organizzati dalle strutture della Fondazione.

che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- Incontri di formazione extra-scolastica dedicati a bambini e giovani delle scuole di ogni ordine e grado (a partire dalla scuola d'infanzia, fino all'università);
- Corsi di educazione e sensibilizzazione alla lettura, alla legalità, al rispetto dei diritti umani, alla conoscenza storico-artistica e culturale del territorio;
- Progetti per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico del territorio;
- Progetti di educazione ai media per minori al fine di favorire un uso consapevole e sicuro dei nuovi strumenti informatici e per la prevenzione del cyber-bullismo, sexting e dei rischi connessi all'iperconnessione, all'adescamento di minori e alla pornografia;
- Organizzazione di viaggi per motivi culturali, religiosi, che consentano un interscambio con le giovani generazioni dei paesi europei e del mediterraneo;
- Incontri e attività ricreative e di formazione per i migranti;
- Masterclass, workshop, corsi di perfezionamento in ambito musicale;
- Attività di ricerca, studio e pubblicazione di volumi come esito delle stesse;
- Corsi di teatro, concerti e proiezioni cinematografiche;
- Convegni, seminari e meeting in relazione alle finalità indicate nel presente statuto;
- Corsi di alta formazione e master per il perfezionamento professionale dei giovani al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

ART. 3 – Attività diverse

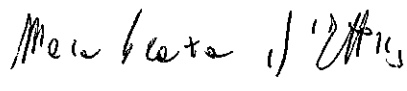
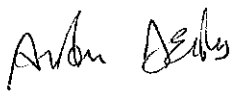
La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, per come stabilite dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.



ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è



utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - Patrimonio

Il patrimonio è attualmente costituito da:

- (a.i.1.a) Una biblioteca composta da n° 39543 opere moderne; n° 842 supporti audiovisivi; n° 1 opera anteriore al 1830; un archivio storico fotografico composto da n° 15.000 fotografie; giornali, riviste antiche e contemporanee, documenti, atti e manifesti storici; una pinacoteca composta da 20 opere;
- (a.i.1.b) Fabbricati del valore di €. 266,863,32, come da perizia del dott. Emilio Pisani;
- (a.i.1.c) Beni mobili: n° 39 Armadi in struttura di metallo di diverse dimensioni e misure; 15 armadi in legno; n° 1 libreria armadio, n° 1 vetrina espositiva; n° 1 espositore portariviste; n° 1 mobile portaoggetti; n° 1 schedario; n° 1 classificatore; n° 1 cassettera; n° 11 tavoli lettura; n° 73 sedie; n° 12 scrivanie; n° 16 personal computer; n° 3 stampanti; n° 1 stampante xerox a colori; n° 1 fotocopiatrice xerox, n° 1 videoproiettore; n° 1 lettore DVD, n° 1 televisore; n° 1 plastificatrice; n° 1 cassaforte; materiale vario funzionale all'espletamento delle attività (scale, lampade, faretti, appendiabiti, ecc.).

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- F. avanzi di amministrazione

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- Organo di amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 – Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici nominati tra i fondatori. Eventualmente è possibile nominare, in aggiunta, anche amministratori esterni che rispettino i requisiti determinati dai fondatori. Le cariche dei membri dell'organo di amministrazione sono gratuite. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017. L'organo di amministrazione governa l'ente.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

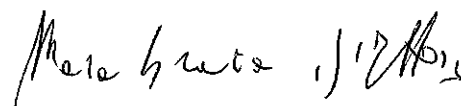
L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Delibera eventuali modifiche dello statuto su proposta del presidente.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente



Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

La carica di presidente dovrà essere rivestita da uno dei fondatori o da uno dei suoi eredi, o da uno dei parenti in linea retta o dal più prossimo in linea retta.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.10 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 11 - Comitati scientifici e commissioni di studio

Per il migliore raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente, la fondazione potrà istituire

appositi Comitati scientifici e Commissioni di studio i cui membri saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità con comprovata esperienza accademica nel settore di pertinenza. La carica è onorifica e gratuita.

ART. 12 - Comitato Vincenzo Scaramuzza

Per il particolare legame di parentela esistente tra il maestro Vincenzo Scaramuzza e i fondatori, discendenti del maestro, è istituito il comitato "Vincenzo Scaramuzza".

Il comitato si propone di organizzare attività atte alla promozione, alla diffusione e all'apprezzamento della figura di Vincenzo Scaramuzza mediante l'organizzazione di masterclass, concerti a supporto di giovani pianisti di talento, seminari, pubblicazioni a carattere musicale e musicologico, trascrizione di partiture musicali, raccolta e catalogazione del materiale storico e documentale inerente al maestro Scaramuzza, realizzazione di audiovisivi, promozione della composizione di nuove musiche per pianoforte, nonché valorizzare le potenzialità artistico-espressive dello strumento nel teatro di prosa. Esso è costituito da un numero di membri tra un minimo di tre e un massimo di cinque scelti dall'organo di amministrazione - a cui il comitato deve rendere conto - con carica triennale con la partecipazione di un discendente del maestro Scaramuzza, a garanzia delle informazioni fornite e della correttezza storico-filologica delle attività svolte.

ART. 13 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 15 - Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



ART. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

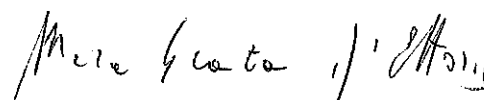
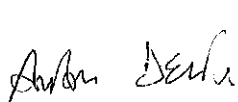
ART. 17 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



7
